

TRIBUNALE DI LANCIANO

Ricorso ex art. 7 L. n.3/2012

La Sig.ra

ed elettivamente

domiciliata nel suo Studio Legale in Lanciano (CH), via Fabio Filzi n.2, giusta procura in calce al presente atto. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni via fax al n. 0872 717202 e via – pec: avvcristianarulli@pec.giuffre.it

PREMESSO CHE

Sussistono le condizioni previste dalla L. n. 3/2012 e non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 L. 3/2012 in quanto:

- 1) la signora si trova in stato di crisi da sovraindebitamento e dal momento che la natura dei debiti non è di natura imprenditoriale, a tutela dell'interesse dei creditori, si ritiene necessario il ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con finalità di ristrutturazione dei debiti mediante riduzione delle rate;
- 2) è stata redatta una proposta di accordo per la composizione della crisi in conformità agli articoli 7 e 8 della L. 27/01/2012 n.3 e successive modifiche apportate dal D.L. n.179 del 18/10/2012 dal Dott. Alessandro Rogoli in qualità di professionista in possesso dei requisiti ex art. 28 L.F., nominato da codesto On.le Tribunale, con la consulenza del Dott. Alessandro Elisio, commercialista in Lanciano, che prevede il soddisfacimento delle spese occorrenti alla procedura e il soddisfacimento dei creditori secondo le seguenti modalità:



soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati e soddisfacimento parziale (nella misura del 17,38%) dei creditori chirografari;

- 3) il ricorso contiene i seguenti allegati, cui si rimanda:
- a) l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
 - b) dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni della debitrice;
 - c) attestazione di fattibilità del piano come da relazione del professionista incaricato Dott. Rogoli con allegata proposta di accordo;
 - d) elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento;
 - e) autocertificazione stato di famiglia.

Tanto premesso,

CHIEDE

Al Tribunale adito l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 27/01/2012 n.3 e successive modifiche apportate dal D.L. n.179 del 18/10/2012 e, conseguentemente emanazione del decreto di fissazione dell'udienza avanti a sé, notiziando i creditori nel termine di cinque giorni precedenti l'udienza fissata, con avviso che per 120 giorni dalla comunicazione non potranno essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disporsi sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore, fatti salvi i crediti impignorabili.

Si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che il contributo unificato versato è pari ad € 98,00.

Lanciano, 4 novembre 2019.

Avv. Cristiana Rulli.

